

**Avv. Alessio Morosin**  
Via Bregolini 5, NOALE/VENEZIA  
tel. 041.5800500 • fax 041.442929  
PEC: alessio.morosin@venezia.pecavvocati.it

## **ECC.MA CORTE COSTITUZIONALE**

### **NEL GIUDIZIO IN VIA PRINCIPALE**

**REG RIC 68/2014**

#### *PROMOSSO*

dal **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI** *pro tempore* con ricorso del 19.08.2014, notificato il 23.08.2014, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587, fax 06.96514000 e PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) presso i cui uffici in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 è domiciliato *ex lege*,

#### *NEI CONFRONTI*

della **REGIONE DEL VENETO**, in persona del suo Presidente *pro tempore*, della **Giunta Regionale**

#### *AVVERSO*

la Legge Regionale Veneta n. 16/2014 del 19.06.2014, pubblicata sul BUR n. 62 del 24.06.2014.

### **ATTO DI INTERVENTO**

#### *PER*

**"INDIPENDENZA VENETA"**, C.F. 94080820270, associazione/formazione sociale costituita in data 14.05.2012 con Atto Notaio Dott. Roberto Agostini di Padova, Repertorio n. 53087 - Raccolta n. 16566, che si produce in copia autentica con allegato il relativo Statuto (**doc. 1**).

Statuto poi modificato con "*Verbale di Assembled*" del 26.01.2014, redatto dal Notaio Dott. Enrico Zecchinato Gallo

di Padova, Repertorio n. 616 - Raccolta n. 456, che si produce in copia autentica con i relativi allegati (**doc. 2**).

Adde il "*Verbale*" del Consiglio Nazionale dell'Associazione medesima del 17.02.2014, che si produce in copia autentica (**doc. 3**).

Dai documenti richiamati e prodotti risulta individuata la sede legale dell'Associazione in Campo San Martino (PD) Via Giuseppe Mazzini n. 4, ed il suo attuale legale rappresentante *pro tempore* nella persona del Dott. Michele Favero, nato a Cittadella (PD) il 16.06.1971, C.F. FVRMHL71H16C743H, attuale "Primo Consigliere", il quale nella sua veste così descritta, giusta Delibera del Consiglio Nazionale di Indipendenza Veneta del 01.10.2014 -che si produce in originale (**doc. 4**), conferisce in nome e per conto della Associazione suddetta mandato in calce al presente atto all'Avv. Alessio Morosin, del Foro di Venezia, (C.F. MRSLSS55H20F904F), con studio in Noale/Venezia, Via Bregolini n. 5 - Palazzo Due Spade (tel. 041.5800500 - fax 041.442929), indicando l'indirizzo di posta elettronica certificata: [alessio.morosin@venezia.pecavvocati.it](mailto:alessio.morosin@venezia.pecavvocati.it), presso il quale eseguire notificazioni e comunicazioni ex art. 5 Delibera 07.10.2008 della Corte Costituzionale e, in ogni caso, con elezione di domicilio presso lo studio dell'Avv. Paolo Voltaggio in Roma, Via Fontanella Borghese n. 72 per eventuali notifiche o comunicazioni cartacee.

\*\*\*\*\*

I

PREMESSA

**Siamo qui per la LIBERTÀ!**

La libertà di parola nelle "*faccende pubbliche*" è un **valore assoluto**, un **diritto naturale incoercibile** e, quindi, prima ancora che esercizio di un **diritto politico inviolabile** essa è **l'adempimento di un dovere civico inderogabile.**

La Costituzione italiana ha -senza dubbio- la sua **prima fonte** nella **libertà di coscienza, di pensiero e di parola** perché la libertà, come l'etica, non è dello Stato ma delle **persone** (uomini e donne) **che, sia come singoli, sia nelle formazioni sociali, vedono riconosciuti** (perché preesistenti) **e garantiti** (perché mai possono essere limitati), **proprio dall'art. 2 della Costituzione italiana, i loro diritti inviolabili.**

*Hic sunt leones!*

**Signori Giudici il Vostro giudizio sulle eccezioni e sui rilievi di seguito svolti non sia solo atto di scienza giuridica per una giurisprudenza che offre, per l'oggi, spiegazioni e risposte scientifiche, o ritenute tali, in ossequio ad una lettura rigida della Costituzione formale, ma sia, *in primis*, atto di co-scienza che offre, alla Storia ed al Diritto, il frutto di un pensiero giuridico che guarda**

**e vede in avanti e che si ispira e rispetta i Diritti universali e la Costituzione vivente.**

Se i principi e le risposte della scienza prevalgono a priori sui principi e sulle risposte della co-scienza, non si onora ma si ostacola il diritto inviolabile di libertà delle persone (sia come singoli sia come formazioni sociali) di costruire il loro futuro in modo pacifico e democratico.

Come ha scritto **Norberto Bobbio**, mentre **la scienza sa ed offre spiegazioni scientifiche**, appunto, **la co-scienza valuta ed offre il bene più prezioso: la libertà!**

Oggi, noi siamo qui per la libertà!

\*\*\*\*\*

## *II*

### *SULLA LEGITTIMAZIONE DI*

#### *"INDIPENDENZA VENETA" ALL'INTERVENTO*

- L'associazione/formazione sociale "*Indipendenza Veneta*", come risulta dal suo Atto costitutivo e dallo Statuto, ha quale propria finalità politica quella di adoperarsi, nel rispetto del diritto costituzionale ed internazionale, alla creazione, in modo pacifico, democratico e col consenso del

Popolo Veneto, di una nuova entità statale, la nuova Repubblica Veneta.

*Indipendenza Veneta* esiste ed opera quale formazione sociale che trova la sua fonte e la sua tutela massima nell'art. 2 della Costituzione il quale testualmente recita "*La Repubblica riconosce e garantisce i **diritti inviolabili** dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ...*".

- Come riconoscono gli studiosi, il citato art. 2 è la più robusta e importante norma base (intesa come *Grundnorm*) dell'assetto della Repubblica italiana.

E' di tutta evidenza che **questa norma**, a dispetto di altre contenute nello stesso testo costituzionale, oltre ad avere una valenza di forte ispirazione delle successive disposizioni, nel concreto **condiziona e recepisce di fatto quelli che sono i fondamenti anche della Costituzione materiale**, intesa quale evoluzione dell'Ordinamento che non si autoalimenta e vive solo del diritto positivo interno, ma si pone, primariamente (almeno con riguardo ai diritti naturali e pre-costituzionali, di natura e valore indisponibile, non negoziabili ed irrinunciabili) in costante rapporto, adeguamento e sintonia col Diritto internazionale, consuetudinario e pattizio.

- La Costituzione, allorché parla di "*formazioni sociali*" offre riconoscimento e garanzia a tutte quelle realtà associative che perseguono interessi collettivi o pubblici in senso lato.

Nel nostro caso *Indipendenza Veneta* si è fatta interprete delle "*faccende pubbliche*" del Popolo Veneto, ovvero di una "*Comunità*" che ha un proprio idem sentire e che intende valorizzare l'esperienza di autogoverno e sovranità vissuta nella lunga e gloriosa storia della Repubblica Veneta, meglio nota come la Serenissima.

- **"Identità", "Soggettività" e "Titolo sovrano" sono i tratti qualificanti, storicamente e giuridicamente, della Comunità Veneta. Una vera e propria Nazione, retta in Ordinamento sovrano e indipendente per 1100 anni (dal 697 con il 1° Doge Paoluccio Anafesto al 12.05.1797 con il 120° Doge Lodovico Manin).**

Una Repubblica universalmente riconosciuta (e ammirata) come soggetto internazionalmente portatore di un legittimo titolo sovrano tanto è vero che, **col Trattato di Vienna del 03.10.1866, fu considerato naturale, e doveroso, riconoscere al Popolo delle Venetie il diritto di essere interpellato con una consultazione plebiscitaria il cui quesito recitava: "Volete voi Popolo delle Venetie aderire al Regno Sabauda? SI - NO"** proprio perché nessuno poteva anche solo pensare che nei 60 anni successivi alla occupazione dell'Infame (ndr Napoleone Bonaparte) si potesse ritenere perduto il titolo e la soggettività internazionale del Popolo Veneto come popolo legittimo titolare del proprio potere sovrano e costituente.

- Oggi, 2014, in qualche modo possiamo dire, senza azzardare, che è lo stesso art. 2 della Costituzione a inverare ed arricchire di superiori contenuti, giuridici e politici, quel riferimento alla sovranità popolare di cui si parla all'art. 1, ove il nuovo Re sono **i Cittadini che non sono più dei sudditi ma i protagonisti, la fonte ed i soggetti primi del patto sociale di cui sono, sempre e solo, gli unici titolari.**

- La Costituzione vivente è la base ed il fondamento della Costituzione formale così come ci insegnano anche quelle realtà ove la Costituzione non esiste (vedasi per tutte il Regno Unito).

Ordinamenti dove la Democrazia (la volontà dei Cittadini sovrani!) è la vera e unica fonte qualificante e legittimante nel tempo il patto sociale. E sua garanzia!

Già nel lessico e nell'esperienza della polis ateniese **la legittimità della democrazia è fuori discussione atteso che "essa è la forma politica che si identifica con la Comunità stessa" (Luciano Canfora).**

- Ebbene, conosciuta la natura e lo scopo della formazione sociale Indipendenza Veneta, appare rilevante indicare anche le concrete azioni dalla medesima democraticamente poste in essere per l'adempimento ed il raggiungimento degli scopi per i quali si è costituita e che in qualche modo esplicitano la sua stessa "ragione sociale", il suo stesso "fine

ultimo": la creazione (*rectius*: il ritorno del Popolo Veneto e del suo territorio) ad un Ordinamento Statuale Veneto indipendente e sovrano!

- Tale formazione, presente capillarmente in tutto il territorio della attuale Regione Veneto, ha raccolto migliaia di associati i quali hanno, tra l'altro, promosso due rilevanti iniziative politiche sostenute da oltre 100.000 firme popolari:

a) la "**Risoluzione 44**", che si allega così come approvata dal Consiglio Regionale del Veneto il 28.11.2012 (**doc. 5**);

b) il "**Progetto di legge 342**" poi approvato nel testo definitivo pubblicato nel BUR del 24.06.2014 n. 62 come **Legge Regionale del Veneto del 19.06.2014 n. 16 recante: "Indizione del referendum consultivo sull'indipendenza del Veneto"** (**doc. 6**) il cui quesito "**Vuoi che il Veneto diventi una Repubblica indipendente e sovrana? SI o NO?**" (art. 1 comma 1) **potremmo definire analogo e contrario a quello del 1866 allorquando il Popolo ed il territorio Veneto furono aggregati all'Italia rispondendo a identica domanda.**

- Nel testo della relazione accompagnatoria alla L. 16/14 si legge, tra l'altro, che: "**la questione indipendenza è stata sollevata dal movimento politico Indipendenza Veneta nel 2012 attraverso la raccolta di firme dei cittadini**



**veneti e l'avvio di consultazioni con le Istituzioni venete**" (vedasi pag. 3 del testo, 3° periodo).

E' evidente, chiaro, innegabile e documentato che il **movimento/formazione sociale "Indipendenza Veneta"** è, pertanto, **"soggetto titolare di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio"**, così come in casi analoghi valutato da codesta Corte.

Vedasi per esempio l'**Ordinanza n. 251 anno 2002**, o, da ultimo, l'**Ordinanza n. 156 anno 2013**. In quest'ultima ordinanza si legge testualmente che: **"per giurisprudenza di questa Corte ormai costante sono ammessi ad intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale (oltre al Presidente del Consiglio dei ministri e nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale) le sole parti del giudizio principale mentre l'intervento dei soggetti estranei a questo è ammissibile soltanto per i terzi titolari di interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio ..."**.

- Ciò posto, tanto in linea di fatto quanto in punto di diritto e come confermato anche dai precedenti giurisprudenziali di Codesta Corte, appare evidente la fondatezza del presente intervento di **Indipendenza Veneta**.

Invero, codesta Corte ha sempre valutato, con grande rigore, la posizione di chi ha voluto dispiegare un atto di intervento nell'ambito dei giudizi dimessi, dalla Costituzione e dalle leggi attuative della medesima, alla propria giurisdizione.

In estrema sintesi ogni intervento è stato sempre acconsentito in presenza:

a) **di un interesse qualificato;**

b) **di un interesse diretto ed immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio.**

- Se ciò vale per i giudizi di legittimità costituzionale **in via incidentale** che si innestano nel giudizio instaurato da parti, a maggior ragione e in forma ancor più stringente può essere fatto valere nel caso di specie ove si consideri il giudizio di legittimità costituzionale **in via principale**.

Quest'ultimo, infatti, a differenza di quello incidentale, è "*a parti necessarie*".

In gioco ci sono competenze statali e regionali e le parti sono quindi la Regione e lo Stato. Tuttavia, nel caso in esame, c'è un dato di novità decisivo che rende senz'altro peculiare e rilevante la fattispecie che non pare equiparabile a nessuna altra precedente.

- In sostanza, la ragione che fonda e legittima l'intervento qui dispiegato risiede nella circostanza che **oggetto della Legge regionale del Veneto n. 16/2014 è un referendum**

**consultivo** sull'indipendenza del Veneto alla cui celebrazione *Indipendenza Veneta* è direttamente interessata perché tale atto politico/democratico è stato da lei concepito, scritto, promosso, avviato, sostenuto, tanto da costituire lo scopo ed il fine sociale stesso dell'associazione medesima.

Questo fatto è documentato sia dall'allegato atto costitutivo e statutario, sia dalla richiamata relazione accompagnatoria del testo della legge 16/2014, legge di cui *Indipendenza Veneta* è unica promotrice.

- In gioco c'è **il diritto fondamentale alla libertà di espressione e all'esercizio della democrazia diretta** attraverso un **referendum consultivo**, referendum di cui *ab initio* l'associazione/formazione sociale *Indipendenza Veneta* è -ripetiamo- strumento di promozione e attuazione.
- Ergo, *Indipendenza Veneta* è legittimata ad intervenire nel presente giudizio e l'intervento va senz'altro ritenuto ammissibile, fondato, giustificato e documentato.
- Riservata ogni iniziativa avanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nella non creduta ipotesi di dichiarazione di inammissibilità del dispiegato intervento o di accoglimento delle conclusioni del Ricorrente sulla illegittimità della L.R. Veneto 16/2014, atteso il "*divieto generale di discriminazione*" regolato dall'art. 1 del Protocollo n. 12 del

04.11.2000 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

\*\*\*\*\*

### III

#### SULLA PROCEDIBILITÀ DEL RICORSO E SULLA TRATTABILITÀ DELLA CAUSA NEL MERITO

- La celebrazione del referendum e, quindi, la concreta applicabilità della legge 16/2014 è subordinata al fatto che "cittadini ed imprese" del Veneto facciano fronte alla spesa prevista e quantificata in € 14.000.000 con le entrate provenienti da erogazioni liberali e donazioni. In tal senso l'art. 4 della citata legge regionale 16/2014 che testualmente recita: "*Agli oneri occorrenti derivanti dall'attuazione della presente legge quantificati in euro 14.000.000,00 per l'esercizio 2014, allocati nella upd U0004 "Consultazioni elettorali", si fa fronte con le entrate provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini e imprese, introitate all'upd E0147 "Altri introiti" del bilancio di previsione 2014*".
- Nello svolgere il suo ultimo motivo il Ricorrente asserisce (pag. 7 ultimo periodo) che: "*Nella legge in esame invece la copertura è indicata in modo puramente ipotetico, facendo*

*riferimento ad erogazioni liberali e donazioni che costituiscono una mera aspettativa del legislatore regionale e non hanno, quindi, i necessari requisiti di certezza ..."* donde la eccezionale illegittimità della legge "*per la mancata indicazione della copertura finanziaria in violazione dunque dell'art. 81 co. 3 Cost.*".

- L'assunto non può essere condiviso e va rigettato *de plano* vuoi perché la spesa è stata oggetto di un preciso calcolo degli oneri, indicati (con larga prudenza e garanzia) in ben **14.000.000 di euro totalmente a carico di soggetti privati ed a costo zero per l'Erario**, mentre analoga legge del Veneto n. 15/2014 sul "*referendum consultivo sull'Autonomia del Veneto*" ha un costo stimato degli oneri (questi totalmente a carico dell'Erario) di € 3.900.000,00. Sic!
- Ergo, l'entità della copertura finanziaria prevista per l'attuazione della Legge Regionale 16/2014, come da specifica istruttoria compiuta, è precisa (o addirittura esagerata) ma soprattutto -ripetiamo- non grava in alcun modo sul conto dell'Erario sicché il problema, come sollevato e posto dal Ricorrente non sussiste e non può nemmeno considerarsi prospettabile: *tamquam non esset!*
- La circostanza di un referendum "*consultivo*" ed a "*costo zero per l'Erario*" è di fatto inedita nel panorama e nei

precedenti legislativi veneti, italiani ed europei ed appare rilevante e decisiva per respingere l'eccezione in ordine al generico, prima ancora che infondato, rimprovero della "*copertura puramente ipotetica*" degli oneri insorgenti per l'attuazione della legge.

Invero, il fatto che la consultazione sia "*a costo zero*" per l'Erario equivale a riconoscere la sua "*piena copertura*" allorché viene soddisfatta la condizione sospensiva che la legge 16 indica nella avvenuta raccolta di tutte le coperture finanziarie necessarie.

In ogni caso -come detto- il *quantum* necessario per assicurare la totale "*copertura*" è stato esattamente stimato ed analiticamente descritto e dettagliato, così come sono state precisamente indicate le relative fonti di approvvigionamento.

- La circostanza che le "*erogazioni liberali e donazioni*" di soggetti privati costituiscono "*una mera aspettativa del legislatore regionale*" non significa altro che nel meccanismo congegnato esiste una **condizione sospensiva per la indizione del referendum consultivo** di cui si tratta e, **proprio per questo, non pare né fondato né ragionevole poter sollevare e prospettare a priori una violazione della norma dell'art. 81 terzo comma della Costituzione.** Da qui ne discende l'evidente **improcedibilità del ricorso.**

- In pratica, finché non saranno acquisiti i finanziamenti necessari non si potrà celebrare il referendum consultivo.

La copertura delle spese e degli oneri occorrenti per l'attuazione della legge è, quindi, *conditio sine qua non* dell'indizione alla consultazione referendaria, per cui **la L.R. 16/2014, almeno per questo profilo, non è nient'altro che un mero presupposto di fatto, uno strumento normativo che potrà assumere una dimensione giuridicamente compiuta e rilevante SOLO allorché vi saranno tutte le condizioni per l'attuazione del progetto referendario ovvero, tra l'altro:**

- a) quella della raccolta dei fondi da parte dei privati;**
- b) quella della fissazione della data della Consultazione da parte del Consiglio Regionale.**

- Rilevante e decisivo appare poi il fatto -già segnalato- unico in Veneto, in Italia ed in Europa, per cui nessun onere risulta posto, neanche indirettamente, a carico dell'Erario. Ergo, per queste ragioni di fatto e di diritto il ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri avverso la L.R. Veneto 16/2014, che propone e regola i meccanismi di un referendum **consultivo** ed a **costo zero** per l'Erario appare all'evidenza solo un inammissibile **ricorso contro la libertà di pensiero, contro la libertà di espressione, contro la libertà di consultazione democratica dei cittadini veneti**

**su un tema che lo Stato italiano**, di fatto -e violando tanto il diritto naturale delle genti, quanto il diritto internazionale, consuetudinario e pattizio- **tiene sotto sequestro.**

- **Si insiste, pertanto, per l'accoglimento dell'eccezione preliminare e pregiudiziale sulla carenza delle condizioni di procedibilità del ricorso e di trattabilità della causa nel merito.**

\*\*\*\*\*

#### IV

#### *SULLA NON-COMPETENZA A DECIDERE DI CODESTA CORTE COSTITUZIONALE*

La delicata ma decisiva eccezione che ci accingiamo ad illustrare è assai complessa e può essere trattata e dipanata nei suoi punti vitali solo se si parla lo **stesso linguaggio** e se si attribuiscono alle parole **significati riconosciuti e condivisi.**

Nel caos non si trovano mai consonanze utili e, anzi, si soffoca il piacere della libertà e non si instaura alcun contraddittorio. Parleremo, quindi, dei concetti di "*Autodeterminazione*", di "*Sovranità popolare*", di "*Titolarietà del potere costituente*", di



"Popolo" ed in particolare della realtà storica ed attuale del "Popolo Veneto".

- Ciò posto, intendiamo subito chiarire che valuteremo solo *incidenter tantum* tanto l'*an* quanto il *quomodo* relativo alla "indizione del referendum consultivo sull'indipendenza del Veneto" disciplinato dalla L.R. 16/2014 in quanto è nostra intenzione rifiutare il contraddittorio nel merito della questione posta col ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri proprio in ossequio ed in coerenza con l'eccezione preliminare e pregiudiziale qui trattata.

Il nostro ragionamento e la nostra tesi vuole indurre codesto Collegio a preliminari, prudenti, assorbenti riflessioni innanzitutto in ordine alla propria non-competenza a pronunciarsi sul tema.

- Il compianto **Livio Paladin**, già Presidente di codesta Corte, illustre giurista dell'Università di Padova, nel rispondere ad una domanda sul tema della storica sovranità del Popolo Veneto e della conseguente titolarità o meno ad esercitare il diritto di autodeterminazione, dopo aver espresso i propri dubbi e rilevato la delicatezza dell'argomento, con la visione e la lungimiranza storica dei grandi pensatori, da Maestro illuminato concluse con queste testuali affermazioni: "**Nulla nel mondo del diritto può essere sottratto alle vicende della storia**".

- Ebbene sì, signori Giudici, Voi state toccando un tema che sarà la Storia a giudicare se avrete trattato ispirati da saggezza e lungimiranza e soprattutto in modo coerente non solo con la Costituzione formale ma anche con la Costituzione vivente e con i principi consuetudinari e pattizi di quel diritto internazionale a cui la stessa Costituzione fa rinvio e di cui non potete ignorare la pre-esistenza e la forza prevalente e cogente.

Direi di più.

Quel diritto internazionale, consuetudinario e pattizio, lo considerarono attentamente anche i Costituenti riconoscendolo quale **fonte superiore e prevalente sulla stessa Costituzione allorché scrissero l'art. 10, il quale testualmente recita che "L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute", SI CONFORMA!**

- **Enrico Ferri**, difendendo i contadini per l'agitazione agraria avvenuta nel mantovano nel 1884/1885, testualmente esclamò **"Il diritto dell'oggi è l'aspirazione detta ieri sovversiva; perché ogni progresso avvenuto essendo un ostacolo ai progressi avvenire questi non possono attuarsi senza una lotta, più o meno pacifica, per la riforma dell'ordine costituito"** e aggiunse, con grande

forza, la sua chiosa ulteriore "Vi è qualche cosa di eminentemente umano che io possa ricordare a sostegno di questa osservazione: il movimento del cristianesimo, che aveva carattere di rinnovamento religioso o sociale ad un tempo e che mentre ora è considerato come uno dei passi più gloriosi dell'umanità della via del bene e come una salda base degli ordini sociali, fu colpito, allora, come opera sovversiva, settaria ed immorale".

**Forti sono quegli uomini che di fronte a vicende storiche e cambiamenti epocali, così rilevanti e gravi da far tremare i polsi, sanno valorizzare il dubbio.**

- Signori Giudici, la stessa Costituzione della Repubblica italiana, che Voi meglio di tutti conoscete, nelle sue "Disposizioni transitorie e finali" al punto III prevede che **"Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati dell'Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere senatori e che:**  
-omissis-  
**"hanno scontato la pena della reclusione non inferiore ai 5 anni in seguito a condanna del Tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato".**

**Vincenzo Manzini**, giurista indimenticato, allievo di Enrico Ferri, in proposito, ha osservato che "Lo Stato democratico ...

ha mantenuto (dopo il 1948) nel loro complesso le incriminazioni fasciste ..." in tema di libertà personale, di libertà di pensiero e di associazione. Proprio codesta Corte solo con sentenza 12.07.2001 n. 243 -alla cui discussione è intervenuto avanti a Voi chi scrive- ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il reato di cui all'art. 271 Codice Penale sulle "Associazioni antinazionali"!

Attento a difendere i fondamentali diritti di libertà e di democrazia, il **Manzini** ha aggiunto parole dure e di ammonimento che lasciano il segno: "***L'arma strappata al brigante diviene mezzo di difesa per il galantuomo che se n'è impadronito, rimanendo sempre la medesima***".

**Una democrazia matura e sana non può temere né tantomeno impedire un referendum consultivo che è libera manifestazione del pensiero!**

Altrimenti, come autorevolmente ha avvertito il grande Maestro, **Vincenzo Manzini** "*l'arma strappata al brigante ...*" continua a violare i diritti e le libertà fondamentali dei Cittadini, e nel caso del Popolo Veneto.

Riflettiamoci! Rifletteteci!

- Quale alta responsabilità vi assegna oggi la Storia se, come è vero, la stessa Costituzione Vi offre l'ammonimento di non adottare *de plano* una decisione di illegittimità della L.

16/2014 e vi impone, prima ancora, di chiedervi se siete competenti voi a pronunciavi sul punto.

**Oggi, infatti, Voi siete chiamati ad una decisione che pone in dubbio la Vostra stessa posizione di Giudici.**

L'attuale **Sommo Pontefice, Papa Francesco**, in un suo recente intervento, di fronte ad un tema assai delicato (quello degli omosessuali) ebbe a dire, tra la sorpresa, l'ammirazione ed il compiaciuto stupore di tutti: "*Chi sono io per giudicare?*"

Se il dubbio se lo è posto anche colui che, quando parla *ex cathedra* è assistito dal dogma della infallibilità, io credo che anche ognuno di Voi, eccellenze, dovrebbe porsi eguale dubbio sul tema da noi sollevato.

- Questa possibilità, se accolta, come io credo potete/dovete accogliere, vi renderebbe **grandi di fronte alla Storia** e forse più rispettosi della **Costituzione vivente**, quella Costituzione di cui Costantino Mortati ha illustrato i valori e la forza trascinante essendo **baluardo e garanzia dei Diritti fondamentali, della pace sociale e del progresso civile**.
- E poi, eccellenze, Voi dovrete giudicare della legittimità della legge 16/2014 come approvata dal legislatore veneto, parametrandola sui principi costituzionali che il Ricorrente

ritiene siano violati in relazione agli artt. 5, 114, 138 e 139 della Costituzione.

In realtà **la Legge 16 impugnata è una legge pensata e costruita *intra ordinem* all'ordinamento internazionale ma anche nel rispetto delle norme costituzionali interne**, quelle scritte e quelle volutamente non scritte dai costituenti come quella sul diritto di autodeterminazione dei popoli, diritto di cui i costituenti riconobbero la natura di fonte superiore, la preesistenza e la prevalenza sulla carta del 1948.

- E' certamente ben noto a Lor Signori che, allorché **i costituenti italiani nel 1947** si accinsero a stendere il testo dell'art. 50 della Carta fondamentale della nuova Repubblica **si soffermarono a trattare anche del problema della legittimità del diritto di resistenza, inteso quale diritto superiore di disubbidienza civile o di autodeterminazione**, in presenza di palesi e gravi violazioni dei diritti fondamentali dell'individuo o delle Comunità.

**La commissione dei 75** incaricata di elaborare la bozza del testo costituzionale, memore delle gravi violazioni dei diritti di libertà fondamentali in epoca fascista, **propose all'Assemblea Costituente l'inserimento nella Carta del diritto di resistenza/autodeterminazione, formulando il**

**secondo comma dell'art. 50 nei seguenti termini**  
**"Quando i poteri pubblici violino le libertà fondamentali e i diritti garantiti dalla Costituzione, la resistenza all'oppressione è diritto e dovere del cittadino".**

- In sede di lavoro dell'Assemblea Costituente, sul punto si confrontarono due tesi: A) l'una sosteneva che la resistenza è una difesa di tutti i diritti politici arrivando con Costantino Mortati a parlare di "sacralità" di questo principio; B) l'altra sosteneva che disciplinare legalmente l'insurrezione non ha senso perché *"la rivolta contro i pubblici poteri è giudicata, giustificata o condannata volta a volta dal successo o dall'insuccesso"*.

E fu proprio il padre costituente, **Costantino Mortati**, che pur avendo difeso e spiegato la questione, si schierò alla fine, comunque, tra coloro che negarono l'opportunità dell'inserimento in Costituzione del principio di resistenza/autodeterminazione, svolgendo un ragionamento tecnicamente decisivo e giuridicamente ineccepibile: *"Non è al principio che noi ci opponiamo ma all'inserzione nella Costituzione di esso e ciò perché, a nostro avviso, mancano nel congegno costituzionale i mezzi e le possibilità di accertare quando il cittadino eserciti una legittima ribellione al diritto e quando invece questa sia da ritenere illegittima."*

*Siamo condotti con questa disposizione sul terreno del fatto, e pertanto su un campo estraneo alla regolamentazione".*

Questo ragionamento di **Mortati** indubbiamente si lega a quello citato dal **Paladin**, ovvero a quello che in altre circostanze ancora **Arturo Carlo Jemolo** così definiva: "*Le carte costituzionali contano assai meno delle passioni e delle capacità degli uomini. Politici e giuristi sono sempre pronti ad appellarsi ad uno spirito delle leggi per far dire a loro l'opposto di ciò che le norme esprimono*".

- Come taluno ha rilevato "*Nessun cambiamento può avvenire se non parte dal basso, mai concesso né elargito, se non nasce nelle coscienze come autonoma e creatrice volontà di rinnovarsi e rinnovare. E che nulla viene guadagnato se non nella lotta. Che è l'essenza più intima del concetto di rivoluzione liberale. E' istanza libertaria assoluta*".

Così **Sbardella** in Introduzione a **Gobetti** "*La rivoluzione liberale*" Roma 1998.

O ancora **Arturo Carlo Jemolo** nel suo "*Che cos'è la Costituzione*", con introduzione di **Gustavo Zagrebelsky**, Roma 1996, testualmente: "*ogni generazione deve dare la sua prova*".

- Certamente non confondiamo l'autodeterminazione esterna, principio su cui poggia la Legge 16 fortemente ancorata - come già rilevato- alle norme del diritto internazionale



pattizio e consuetudinario, con l'autodeterminazione interna il cui valore è primariamente politico e attiene all'esercizio dei diritti civili e politici, *in primis* alla libertà di scelta dei governanti da parte dei governati in attuazione del criterio della rappresentatività democratica.

- **L'autodeterminazione esterna, quindi, riguarda un "popolo" e nella fattispecie il "Popolo Veneto".**

**Ma che cos'è un Popolo?**

**Di fatto la nozione di "popolo" non esiste dal punto di vista giuridico bensì esclusivamente dal punto di vista storico.**

Esiste un Popolo in quanto una certa Comunità, attraverso passaggi democratici e liberi, definisce stabilmente nei rapporti con i terzi e autodetermina nel tempo la propria identità, la propria condizione, il proprio futuro.

**Il Popolo è, quindi, innanzitutto, la Comunità Patria.**

**La Comunità dei padri.**

**La Patria, come dice la parola, è, altresì, la terra dei padri (fatherland).**

**La Patria richiama, inoltre, il concetto e la realtà della Famiglia la quale è una specificazione, prima ancora che un sinonimo, della Famiglia più grande chiamata Nazione.**

La Patria Veneta, per esempio, richiama la Nazione (gens o popolo) del Veneto insediato nei territori della Venetia.

- Scriveva **Goffredo Parise** *"Il Veneto è la mia Patria. Sebbene esista una Repubblica italiana, questa espressione astratta non è la mia Patria"*.

Lo stesso **Santo Padre Giovanni Paolo II**, nel suo intervento alla 50° Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York il 05.10.1995, tra l'altro, autorevolmente declamava: *"Oggi il problema delle nazionalità si colloca in un nuovo orizzonte mondiale ..."*. *"Eppure proprio in questo orizzonte di universalità vediamo riemergere con forza l'istanza di particolarismi etnico/culturali, quasi come un bisogno prorompente di identità e di sopravvivenza, una sorta di contrappeso alle tendenze omologanti... Questa tensione particolare e universale infatti si può considerare immanente all'essere umano"*.

E ancora: **"E' su questo fondamento antropologico che poggiano anche i "diritti delle nazioni" che altro non sono se non "diritti umani" colti a questo specifico livello della vita comunitaria.**

*Una riflessione su questi diritti è certo non facile, tenuto conto della **difficoltà di definire il concetto stesso di "Nazione" che non si identifica a priori e necessariamente con lo Stato.** E' tuttavia una riflessione*

*improrogabile se si vogliono evitare gli errori del passato, e provvedere ad un giusto ordine mondiale.*

***Presupposto degli altri diritti di una nazione è certamente il suo diritto all'esistenza: nessuno, dunque -né uno Stato, né un'altra Nazione, né un'organizzazione internazionale- è mai legittimata a ritenere che una singola nazione non sia degna di esistere.***

*Questo fondamentale diritto all'esistenza non necessariamente esige una sovranità statale, essendo possibili diverse forme di aggregazioni giuridica tra differenti nazioni, come ad esempio capita negli stati federali, nelle confederazioni, o in Stati caratterizzati da larghe autonomie regionali. Possono esserci circostanze storiche in cui aggregazioni diverse dalla singola sovranità statale possono risultare persino consigliabili, ma a patto che ciò avvenga in un clima di vera libertà, garantita dall'esercizio dell'autodeterminazione dei popoli".*

- Assodato che non possono essere seriamente e fondatamente posti limiti pseudo giuridici alla libertà di espressione e di consultazione referendaria, in ispecie con riguardo a realtà storiche come quella del Popolo Veneto oggi in atto di esercitare il suo diritto di autodeterminazione, e considerato che l'istituto referendario

nella formula della **consultazione** non può essere ostacolato da una norma, perigliosamente rigida e antistorica, come l'art. 5, si pone l'obbligo di interrogarci proprio sul significato storico, prima ancora che costituzionale, dell'espressione "*La Repubblica, una e indivisibile*".

**Che cos'è questa unità repubblicana?**

**Qual è il nucleo essenziale di questa idea di unità?**

**Quali sono i suoi presupposti?**

**Quali sono le sue ragioni fondanti per giustificarne una conservazione pietrificata?**

E' indubbio che rifiutare una seria e profonda confutazione storica e un adeguato confronto dialettico su questi temi vuol dire mettere in pericolo la continuità dello stesso sistema/ordinamento italiano e la pace sociale.

E' pericoloso arroccarci e chiudersi ciecamente dietro questa formula antistorica, frutto di una concezione giacobina, rigida quanto pericolosa, ammantata di vuota retorica, contraddetta dalla storia di ieri e foriera di una stagnazione delle dinamiche democratiche di domani che sono l'essenza, la vitalità e la garanzia della sopravvivenza di un ordinamento.

- **La sovranità non è una mera declamazione retorica ma un bene superiore non rinunciabile che appartiene effettivamente e realmente al popolo.**

Uno studioso liberale come **Marco Luigi Bassani** dell'Università di Milano ha tranciato un giudizio impietoso sull'art. 5 affermando che esso "*è uno slogan giacobino che non ha nessun valore giuridico vincolante. Non a caso il richiamo è metacostituzionale a Risorgimento e Liberazione*".

- **Ma l'art. 5 che cosa dice, sostanzialmente, allorché parla di Repubblica "una e indivisibile".**

In un convegno tenutosi presso l'Università degli studi di Padova il 12.09.1997 **Leopoldo Mazzaroli**, all'epoca docente di diritto pubblico presso lo stesso ateneo, così si esprimeva: "*io non ricordo a chi si debba l'inclusione nella Costituzione della formula che definisce la Repubblica "una e indivisibile" che mi sembra di matrice rivoluzionaria e forse più propriamente giacobina ... ma quale che sia il rilievo che si voglia dare a quella formula, mentre ritengo che vi sia compatibilità tra l'indivisibilità e la forma federale, altrettanto non mi sembra possa dirsi per l'unità*". Ergo, il carattere della "*indivisibilità*" non vuol dire intangibilità.

Un altro giurista e studioso della materia, **Andrea Favaro** dell'Università di Venezia, nella sua relazione/parere presentato alla Regione Veneto proprio sulla questione di

cui qui si tratta, testualmente scrive *"se il termine "indivisibile" dovesse significare "intoccabile" o "immutabile" allora non si sarebbe potuto accettare come pienamente legittimo il trattato di Osimo del 1975 né il precedente accordo del 1954 istituyente le zone A e B del "libero territorio di Trieste" (il c.d. Memorandum di Londra).*

In aggiunta, a ben vedere, nell'esaminare il dettato costituzionale, emerge come già i costituenti avessero previsto la possibilità che il territorio della repubblica subisse variazioni: l'art. 80 della Costituzione, sulla ratifica dei trattati internazionali afferma infatti: *"Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati e regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze e modificazioni di legge".*

- La Costituzione autorizza, quindi, espressamente il Parlamento a ratificare trattati internazionali che *"importino variazioni nel territorio"*. Appare dunque evidente che, finanche nella volontà di costituenti -se correttamente ricercata attraverso la lettura sistematica del testo- l'art. 5 della Costituzione non costituisce impedimento alcuno ad una variazione del territorio dello Stato del quale, per esempio, potrebbe non fare più parte il Veneto.

Ergo, tale eventuale variazione del territorio dello Stato italiano **non si configura come mero fatto a-costituzionale o, peggio ancora, come atto in-costituzionale bensì come un evento che la Costituzione stessa prevede e accoglie entro il suo equilibrio giuridico-costituzionale come la storia ha peraltro già dimostrato.**

- In fondo, qualora la volontà del Popolo Veneto per la ri-acquisizione della propria indipendenza e sovranità dovesse democraticamente manifestarsi e fattivamente realizzarsi, la Repubblica italiana resterebbe ugualmente "*una*", così come -peraltro- era "*una*" allorché nacque (senza il Veneto) nel 1861, atteso che il territorio delle Venezie entrò a far parte del Regno sabauda solo in forza del plebiscito del 22.10.1866.

L'Italia senza il Veneto, di fatto, tornerebbe al suo *status quo ante*, ovvero quello festeggiato nel 2011 per i "*suoi*" 150 anni di vita.

- La "*indivisibilità*", peraltro, non può ritenersi protetta nemmeno dall'art. 139 della stessa Costituzione la quale prevede che SOLO "*La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale*".

**Ergo, l'Italia resterebbe a "*forma repubblicana*" anche senza il territorio ed il Popolo Veneto che a lei si è**

**aggregato in forza di una consultazione, quella plebiscitaria del 22.10.1866, imposta dall'allora diplomazia internazionale in ossequio al diritto naturale di autodeterminazione dei popoli** (all'epoca principio di fonte solo consuetudinaria) **ed in forza dei contenuti di cui al Trattato di pace di Vienna tra Austria e Italia del 03.10.1866 nel quale si prevedeva il passaggio del Popolo e del territorio veneto al Regno Sabauda esclusivamente "sotto riserva del consenso delle popolazioni debitamente consultate".** IL CONSENSO!

In sostanza l'adesione o meglio l'aggregazione del Veneto all'Italia fu stabilito che poteva avvenire SOLO previo accertamento della volontà e del consenso maggioritario del Popolo Veneto attraverso la consultazione plebiscitaria, poi tenutasi il 22.10.1866.

- Questo fatto, di rilevanza storica e giuridica al tempo stesso, significava e attestava, prima ancora della manifestazione di voto per il SI o per il NO dei cittadini veneti chiamati alla consultazione, la riconferma ufficiale ed il riconoscimento esplicito e formale del "**Titolo di sovranità originaria del Popolo Veneto**".

Inutile dire che qui si tratta di **diritti irrinunciabili e indisponibili** in quanto fondati su una sovranità originaria, storicamente incontestata ed incontestabile, quella appunto



del Popolo Veneto, che **MAI è stata rinunciata, né poteva esserlo, ieri come oggi, né può essere ritenuta assorbita da chicchessia atteso che la stessa millenaria storia della Serenissima e, quindi, la sovranità della Nazione Veneta va individuata** e riconosciuta nella titolarità esclusiva dell'originario potere costituente del Popolo Veneto, che è potere non negoziabile.

**Infatti, con la consultazione del 22.10.1866, il Popolo Veneto mai e poi mai avrebbe potuto rinunciare - tantomeno nel momento in cui lo esercitava !!!- alla "titolarità del suo originario potere costituente",** né alla sua realtà e qualità di "*popolo sovrano*" anche in aderenza ai richiamati principi internazionali del diritto di autodeterminazione, allora solo diritto consuetudinario e politico.

- La Carta dell'ONU, entrata in vigore per i suoi fondatori il 24.10.1945 ed a cui l'Italia ha aderito nel dicembre 1955 (la ratifica di tale adesione è avvenuta con la legge n. 848 del 1957) all'art. 1, par. 2 e all'art. 55, per la prima volta riconosce e regola esplicitamente, anche in via formale e pattizia, il diritto all'autodeterminazione dei popoli, diritto poi ribadito anche in altri importanti atti, trattati e convenzioni internazionali.

Si vedano, tra le altre, le cosiddette Convenzioni gemelle, rispettivamente vertenti **sui diritti civili politici** e **sui diritti economici, sociali e culturali**, firmate contestualmente a New York nel 1966 e poi entrambe ratificate dall'Italia con unica legge, la n. 881 del 1977.

Si tenga, altresì, presente che il già più volte citato art. 10 della Cost. italiana testualmente recita "*L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute*" e quindi vi è l'obbligo anche per codesto Collegio di guardare in un'ottica più ampia quello che è il tema dell'apparente illegittimità del referendum consultivo per l'indipendenza del Veneto come regolato dalla L.R. veneta 16/2014 qui impugnata.

- Ma vi è ancora di più.

**Le norme sull'operatività ed imperatività dei trattati internazionali riguardanti il diritto di autodeterminazione dei popoli sono generalmente riconosciute come direttamente operanti all'interno degli Stati sottoscrittori e ratificanti.**

Non solo.

Poiché l'Italia ha sottoscritto anche la **Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del maggio 1969** (convenzione ratificata con la L. 112 del 12.02.1974) va detto che l'art. 53 statuisce che "**una norma imperativa**

*del diritto internazionale generale è una norma accettata e riconosciuta dalla Comunità degli Stati nel suo insieme*" e ad essa *"non è permessa alcuna deroga"*.

*In claris non fit interpretatio!*

- Nella fattispecie, quindi, non solo **non vi è alcuna illegittimità della legge 16/14 istitutiva del referendum consultivo sulla indipendenza del Veneto**, ma l'Ordinamento giuridico italiano, in ossequio ai principi, superiori e prevalenti, del Diritto internazionale, delle Convenzioni e dei Trattati sottoscritti, **DEVE dare osservanza a queste norme cogenti, alle quali, ripetiamo, mutuando nuovamente l'espressione della convenzione di Vienna "non è permessa alcuna deroga", con la conseguenza che chi vi si oppone compie un atto illegittimo, offensivo al tempo stesso delle norme costituzionali interne e della legittimità del diritto internazionale, consuetudinario e pattizio, al quale "l'ordinamento giuridico italiano", e quindi anche codesta Corte, DEVE sottostare.**
- **Ancora sull'autodeterminazione dei Popoli.**

**Carlo Lottieri**, filosofo e docente dell'Università di Siena, nella sua Postfazione al nostro saggio *"Auto-determinazione"* - 2013 (Contro-Editore) così si esprime: *"Al di là delle norme e al di là delle costituzioni (formali o materiali), ma anche ben*

*oltre le consuetudini e le convenzioni formali dei rapporti internazionali, vi è un diritto che trascende tutto ciò e che lo giudica: c'è quel diritto che permea ad esempio la Dichiarazione d'Indipendenza redatta da Thomas Jefferson, all'origine di quella formidabile avventura umana che sono gli Stati Uniti.*

*In quella prospettiva, il diritto è la cornice posta a protezione della giustizia e, di conseguenza, della stessa libertà degli uomini.*

*In quanto persone, ancor prima che in quanto soggetto storico e culturale, i veneti hanno allora diritto a disporre della loro vita e del loro futuro. Hanno diritto a decidere (liberamente, pacificamente) su quali debbano essere le proprie istituzioni.*

*La metafora del matrimonio politico, e del successivo divorzio, non è stata scelta a caso da molti studiosi del diritto di secessione: è un riferimento ricorrente in questi dibattiti e ci dice che non si può tenere a forza i catalani in Spagna o i veneti in Italia, se gli uni e gli altri desiderano andarsene".*

Altro studioso liberale classico, **Paolo Luca Bernardini** dell'Università Insubria, osserva: "Ogni ordinamento giuridico, anche il peggiore, deve contenere al suo interno riferimenti non vaghi al "bene", ovvero non può contenere la negazione del diritto all'autodeterminazione, poiché essa è a suo stesso fondamento: ovvero chi pone in essere un

*ordinamento giuridico positivo, e vincolante, deve essersi già di per sé autodeterminato, costituito in entità statale. Quindi, **il diritto all'autodeterminazione precede e giustifica quegli stessi ordinamenti che poi, paradossalmente, lo negano nelle norme particolari***".

*"L'autodeterminazione è confutata dal diritto internazionale, dalla storia, dalla corretta interpretazione della Costituzione stessa e perfino dall'ONTOLOGIA. La stessa eziologia è condizionata dal principio di autodeterminazione come fondamento di SUBSTANTIA ovvero ontologico. Se non fosse applicato il principio di autodeterminazione la stessa Corte Costituzionale sarebbe un NON-ENTE ovvero un NIENTE"*.

- **In ogni caso il diritto di autodeterminazione, come *ius cogens*, si inserisce nell'ordinamento italiano per adattamento automatico, cioè completo e continuo ovvero di trasformazione permanente del diritto internazionale generale in diritto interno come si precisò anche in sede di Assemblea Costituente.**

In tal senso di veda anche **Benedetto Conforti** "*Diritto Internazionale*" VI ed., anno 2002, editoriale Scientifica, pag. 305, laddove afferma che l'art. 10 punto 1 della Costituzione, prevedendo l'adattamento "*esclude in linea di massima che il diritto consuetudinario sia subordinato al*

*diritto costituzionale; con la conseguenza che il primo prevarrà normalmente sul secondo a titolo di diritto speciale".*

- Inutile osservare che ogni diversa interpretazione andrebbe a ridurre il principio di autodeterminazione alle sole condizioni decise dal potere politico, il che vorrebbe dire, come già accaduto, posporre la sovranità popolare alle scelte ed agli interessi di una classe dominante (politico-giudiziaria) che in un dato contesto temporale ed ordinamentale riesce a gestire e a disporre del potere politico e delle istituzioni della Repubblica.

La cosa, peraltro, non stupisce se è vero, come è vero, che il 14.06.2013 a Venezia, **Franco Gallo**, allora Presidente della Corte Costituzionale, nello svolgere una sua *lectio magistralis* sul tema "*Possibilità e limiti della revisione costituzionale*" ebbe testualmente a dire che la Costituzione del 1948 non potrebbe essere toccata dalla revisione nel suo nucleo centrale relativo "*ai principi supremi*" perché "*il potere di revisione della carta è un potere derivato*" e, in quanto tale, sarebbe "*un potere costituito senza competenze costituenti*".

Guarda caso, tra i principi supremi il relatore ha individuato proprio la "*sovranità popolare*" e la "*unità e indivisibilità*" della Repubblica asserendo testualmente che "*in assenza di elementi normativi che stabiliscono quali sono*

*i principi supremi, la loro determinazione è rimessa alla Corte Costituzionale stessa e non al legislatore ordinario".*

Questa tesi, oltrech  audace ed infondata, ci pare decisamente pericolosa, portatrice di un ragionamento metacostituzionale e quindi squisitamente "politico" in senso stretto, pi  che "giuridico" tanto da prospettare di poter sottrarre perfino al Parlamento le competenze in ordine alla revisione di principi supremi dell'ordinamento, rimettendo questo potere ai sommi sacerdoti della verit  costituzionale, ovvero a codesto Collegio.

Dio ci scampi da questo rischio!

- Con tutto il rispetto che la delicata materia impone, riteniamo, infatti, di fermamente respingere questa pericolosa deriva, attualmente in atto, che mortifica il Diritto ed i Diritti fondamentali a dispetto della volont  e sovranit  popolare, ovvero dell'unica fonte legittima che viene prima e sta sopra ad ogni organo istituzionale e costituzionale, ovvero al potere costituito.

**In realt  la rivoluzione francese ha insegnato che l'Autorit  non viene prima n  sta sopra al cittadino perch  esprime e nasce dalla -e si alimenta costantemente della- volont  del cittadino medesimo il quale   cos  garantito nella sua libert  al punto che secondo**

**Rousseau** "... non vi sarebbe alcuna anomalia nell'obbligare le persone ad essere libere".

In tal senso si veda anche **André Gloucksmann**, "I padroni del pensiero" cap. 1°.

Noi non possiamo condividere il pensiero del rivoluzionario **Jean Paul Marat** allorché dichiarava che "la libertà deve instaurarsi con la violenza ed è giunta l'ora di organizzare momentaneamente il dispotismo della libertà per annientare il dispotismo dei re" ma **certamente non potremmo mai accettare che il potere popolare e la sovranità della Nazione veneta siano posposti al potere dello Stato apparato italiano, soprattutto quando lo Stato apparato impedisce l'esercizio di atti di democrazia e di libertà che in modo democratico vogliono far esprimere il Popolo Veneto sul tema dell'autodeterminazione.**

- Proprio i rivoluzionari francesi scrissero a caratteri cubitali: "*Le principe de toute souveraineté reside essentiellment dans la Nation*".

In sostanza la sola fonte di ogni legittimità per il potere sovrano spetta al popolo titolare del potere costituente e non all'ordinamento titolare del potere costituito.

Invero, come osservato recentemente da uno studioso, **Alessandro Vitale**, dell'Università di Milano, "E' evidente che le legge 16 è una risposta alla resistenza degli organi di



*potere centralizzati anche solo a discutere di uno statuto di autonomia".*

Continua sempre questo autore "L'espressione "la sovranità è un valore fondante della Repubblica unitaria che nessuna riforma può cambiare senza distruggere l'identità stessa dell'Italia" non tiene conto del principio alla base dell'ordinamento, la sovranità popolare, né della facoltà che il popolo ha di sottoporre a mutamento la Costituzione e di sopprimerla quando sia divenuta tirannica. Su questo punto il richiamo alle dottrine politiche a fondamento della civiltà occidentale è scontato e incontestabile. **Inoltre, la sovranità ha un carattere originario e non può essere mai alienata.** Il titolare del potere sovrano non ha facoltà di spogliarsi di esso, né di cederlo o di vincolarlo: può soltanto delegarlo in forma limitata dal punto di vista dell'oggetto e del tempo. In realtà la L.R. 16/2014 del Veneto propone una riforma radicale ben precisa della Costituzione vigente intesa come terapia inevitabile di fronte al carattere tirannico e irriformabile (dimostrato senza possibilità di equivoci nel corso degli ultimi due decenni) dello Stato italiano. Tuttavia, questo non è nemmeno determinante perché se si riconosce al popolo l'esercizio del sovrano potere costituente, diventa automaticamente del tutto relativo l'importanza del modo con il quale si predispose un testo da sottoporre al referendum.

*Se il quesito è correttamente formulato ed è garantita la libertà del voto e del pubblico dibattito che lo precede, il referendum è legittimo e rende ipso facto legittima anche l'autorità di chi lo promuove fondando una nuova legalità sul metodo legittimo".*

Conclude quindi l'autore che **"il referendum per l'indipendenza del Veneto si giustifica da solo come risposta alla mancata introduzione in Italia di un autentico sistema federale che ha alla sua base proprio l'autogoverno (self-rule) rivendicato qui in altra forma (indipendenza politica) senza cambiarne la sostanza. Il ricorso alla contestazione del termine "sovranità" (sulla base del caso serbo è inconsistente in quanto la teoria federale non ha nulla a che fare con quella della sovranità ed anzi ne è l'opposto)".**

- Il Ricorrente osserva però e ancora che, se il diritto all'autodeterminazione è un principio fondamentale dell'ordinamento democratico, esso si connota diversamente quando è riferito ad una limitata parte del popolo che vorrebbe essere tutelata nel contesto internazionale scavalcando gli organi di governo del proprio paese ed affermando, quindi, la volontà di separazione rispetto ad esso.

E' di tutta evidenza che in tale assunto si utilizza un abile sofisma e parallelamente con un sillogismo nel quale la premessa maggiore è taciuta, **si vorrebbe far passare una nozione di "popolo" stabilita dall'alto, a priori e senza alcuna possibilità di replica e/o soprattutto di verifica storica e si attribuisce a questo "popolo" una presunta volontà di essere tutelato da organi di governo che si auto-attribuiscono (senza lasciare che la volontà popolare lo confermi con procedura democratica) una "rappresentanza esterna" del tutto infondata (in quanto priva di conferma) e solo presunta.**

E' palese che qui si equivoca ancora, e consapevolmente, sul concetto e sulla nozione di "popolo" dimenticando, come scrive **Mario Bertolissi** dell'Università di Padova nel suo parere alla Regione Veneto proprio sul tema dell'autodeterminazione del Popolo Veneto orientato a conseguire la propria indipendenza: "*malgrado ai sensi del diritto internazionale dei diritti umani è il popolo in quanto tale ad essere concepito come vero titolare del diritto all'autodeterminazione, manca nell'ordinamento giuridico internazionale una definizione del concetto di popolo. In questo senso utile riferimento è rappresentato dal rapporto dell'Unesco redatto a Parigi il 22.02.1990 il quale definisce il popolo come gruppo di essere umani*

***aventi tutte, o la maggior parte, di talune caratteristiche quali una tradizione storica comune, un'identità razziale o etnica, una omogeneità culturale, una identità linguistica, affinità religiose o ideologiche, legami territoriali, una vita economica comune".***

L'autore richiama in proposito il documento elaborato dalla direzione del Centro dell'Università di Padova, e presentata alla Conferenza Generale della "*Helsinki Citizens' Assembly*", HCA, Bratislava, 25 e 29 marzo 1992 in <http://united-centrodirittiumani.it> dal titolo "*Autodeterminazione, diritti umani e diritti dei popoli, diritti delle minoranze, territori transnazionali*".

- La negazione a un popolo, anche se inglobato (per di più con l'inganno di plebisciti farsa come quello che ha interessato il Veneto il 22.10.1866) in uno Stato (l'Italia) dalla forza costringente dei detentori del suo potere che negano l'accesso al diritto di autodeterminazione, è in palese contrasto con la dottrina democratica basata sul consenso e con la sovranità popolare, a sua volta basata sull'antica dottrina cristiana dei diritti naturali.

Inoltre il diritto internazionale e numerose convenzioni tra le quali spicca la Convenzione di Helsinki nel 1975, tutelano esplicitamente questo diritto che il Ricorrente

arbitrariamente e illegittimamente vorrebbe fosse negato al Popolo Veneto.

- Concludendo si può dire che **il "popolo", che nella fattispecie va limitato e inteso quale "Popolo Veneto", rimane parte titolare del potere costituente e della sovranità e, quindi, fonte di ogni legittimità financo secondo lo stesso dettato costituzionale se correttamente interpretato.**

Su queste basi **la L.R. 16/14 vive di una propria legittimità internazionale** e di **una legalità vigente** che non può essere conculcata se non violando, oltre al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, che è *ius cogens*, anche gli artt. 2, 10 e 21 della Costituzione sul diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero attraverso, appunto, una consultazione e **l'art. 1 del Protocollo n. 12 del 04.11.2000 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo che regola il "divieto generale di discriminazione"**.

- Dal punto di vista delle dottrine politiche occidentali -che innervano l'ordinamento costituzionale vigente e per dichiarazione stessa dei costituenti che riconobbero la costituzione per gli italiani di una "Repubblica democratica" nella quale "la sovranità appartiene al popolo" (art. 1 comma 2 Costituzione) da esercitare anche mediante referendum- il ricorso contro la Legge regionale 16

approvata dal Consiglio Regionale del Veneto, si configura come sta a testimoniare un plurisecolare dibattito e una sterminata letteratura sulla sovranità popolare e sull'inammissibilità del potere tirannico (dal XV al XVII secolo) come un'aperta **dichiarazione di tirannide politica, di usurpazione della sovranità popolare da parte di un potere politico/giudiziario che si è trasformato in padrone assoluto della Costituzione violando, quindi, il principio democratico con una proterva e spregiudicata sostituzione del titolare della sovranità e del potere costituente del tipo di quelle che hanno provocato le maggiori rivoluzioni d'occidente**, le deposizioni, le decapitazioni dei sovrani, le dichiarazioni definitive di indipendenza.

- Ben conosciamo il pensiero di codesta Corte come riportato nella sentenza n. 365 dell'anno 2007 così come quello della precedente sentenza n. 496/2000, ma **i tempi hanno bisogno di Giudici che assumono di fronte alla Storia la piena e libera responsabilità delle loro decisioni, che sanno dare giusta rilevanza alla Costituzione materiale, rispetto alla sovranità popolare ed agli strumenti di democrazia** che in modo pacifico consentono al popolo di realizzare quei cambiamenti che non possono essere frenati dall'art. 5, un vero e proprio "*slogan giacobino*" malamente interpretato, con valenza metacostituzionale, il quale non

può in alcun modo impedire l'evoluzione della Storia né l'esercizio della Libertà di consultazione.

- **Come può codesta Corte giudicare della legittimità del diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto parametrando questo diritto su una norma che il costituente ebbe la saggezza di valutare di togliere, e poi tolse, dalla bozza della Costituzione così come inizialmente prospettata nel comma secondo dell'art. 50 della Carta?**
- L'illegittimità internazionale della condotta che si sta tentando di consumare da parte dello Stato italiano, nel tentativo di **impedire un passaggio di consultazione democratica a costo zero per l'Erario, è -ripetiamo- estremamente pericoloso per la sopravvivenza dello stesso ordinamento italiano.** Pensiamoci! Pensateci!
- Mutuando le parole di Mortati, si può dire che **la legge 16/2014** del Veneto, che noi, convintamente, riteniamo sia **solidamente costruita nel rispetto della Costituzione e sul solco sicuro della legittimità del Diritto internazionale di autodeterminazione, è atto di legittima ribellione democratica alle prevaricazioni che il Popolo Veneto subisce e soffre da uno Stato baro sulla stessa legalità costituzionale, gravemente e reiteratamente inadempiente agli obblighi costituzionali**

**e, infine, istituzionalmente prevaricatore e politicamente violento.**

- **La Carta costituzionale non deve diventare né strumento di prevaricazione istituzionale, né pretesto per esercitare una offesa della libertà politica dei cittadini ed in particolare del Popolo Veneto che democraticamente è in atto di autodeterminarsi in legittimo esercizio della propria sovranità originaria.**

P.Q.M.

atteso che **il giudizio di legittimità della Legge 16/2014 del Veneto va parametrato sul diritto di autodeterminazione dei popoli che è diritto naturale, pre-costituzionale e, comunque, principio cogente del diritto internazionale, consuetudinario e pattizio, regolato dalla Carta dell'ONU art. 1 c. 2 e 55** e altri trattati, cui "*l'ordinamento giuridico italiano si conforma*" ex art. 10 della Costituzione, **NON spetta a codesta Corte** pronunciarsi sul punto, bensì, e semmai, ad un Organo internazionale di Giustizia, all'uopo eventualmente incaricato dall'Organismo delle Nazioni Unite, cui l'Italia, a mezzo delle proprie Istituzioni, può ricorrere, come è giusto che vi ricorra qualora ritenga illegittimo l'esito della consultazione e le conseguenti determinazioni attuative poste in essere dalle Istituzioni rappresentative del Popolo Veneto.

\*\*\*\*\*



## CONCLUSIONI

Tutto ciò dedotto e argomentato, si **insiste affinché codesta Corte Costituzionale assuma le seguenti conclusioni:**

- 1) **Accertarsi e dichiararsi**, per le ragioni, tutte, sopra svolte al punto II, **la piena legittimazione e l'ammissibilità dell'intervento qui dispiegato dalla Associazione/formazione sociale "Indipendenza Veneta"** in quanto portatrice di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al fatto sostanziale (la legittimità della L.R. 16/2014) dedotto in giudizio;
- 2) **Accertarsi e dichiararsi**, per le ragioni, tutte, svolte al punto III, **la carenza delle condizioni di procedibilità e trattabilità della causa nel merito**, atteso che la consultazione referendaria è a costo zero per l'Erario e, comunque, sottoposta a condizione sospensiva (la previa raccolta dei fondi per far fronte agli oneri di spesa e la fissazione della data della consultazione);
- 3) **Accertarsi e dichiararsi** per le ragioni, tutte, svolte al punto IV, **la non-competenza di Codesta Corte Costituzionale a decidere sulla legittimità della L.R. 16/2014 del Veneto** atteso che tale profilo va parametrato sul superiore Diritto, pre-costituzionale, di autodeterminazione dei popoli, norma cogente di diritto

internazionale consuetudinaria e pattizia, cui l'Italia deve darvi rispetto avendo aderito ai Trattati internazionali che la disciplinano, *in primis* la Carta dell'ONU.

Venezia - Roma, 02.10.2014

Avv. Alessio Morosin

#### MANDATO

Io sottoscritto Dott. Michele Favero, C.F. FVRMHL71H16C743H, nato a Cittadella (PD) il 16.06.1971, residente in Campo San Martino (PD) Via Giuseppe Mazzini n. 4, nella mia veste di Primo Consigliere e legale rappresentante *pro tempore* dell'Associazione "**Indipendenza Veneta**", come identificata e descritta negli atti e verbali richiamati in premessa al suesteso "*Atto di intervento*", con sede in Campo San Martino (PD) Via Giuseppe Mazzini n. 4, delego a rappresentare e difendere gli interessi ed i diritti della associazione/formazione sociale "Indipendenza Veneta", dispiegando un formale "*Atto di intervento*", nella procedura e nel giudizio avanti alla Corte Costituzionale come promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri *pro tempore*, contro la Regione Veneto, in persona del suo Presidente *pro tempore*, con ricorso ex art. 127 Cost., notificato in data 28.08.14 ed avente ad oggetto la Declaratoria della illegittimità costituzionale della Legge Regione Veneto 19.06.14 n. 16

pubblicata nel BUR del 24.06.14 n. 62 "*Indizione del Referendum consultivo sull'indipendenza del Veneto*", l'Avv. Alessio Morosin, del foro di Venezia, con studio in Noale/Venezia, Via Bregolini n. 5 - Palazzo Due Spade, C.F. MRSLS55H20F904F, conferendo al predetto difensore ogni più ampio potere e con facoltà di nominare, revocare, sostituire a sé altri procuratori eventualmente anche eleggendo nuovo domicilio presso di loro, conferendo ogni altra facoltà di legge. Per le eventuali notificazioni e comunicazioni previste dall'art. 5 della Delibera 07.10.2008 della Corte Costituzionale indica quale indirizzo di posta elettronica certificata il seguente: [alessio.morosin@venezia.pecavvocati.it](mailto:alessio.morosin@venezia.pecavvocati.it) e, in ogni caso, per eventuali notifiche o comunicazioni cartacee, elegge domicilio in Roma, Via Fontanella Borghese n. 72 presso lo studio dell'Avv. Paolo Voltaggio.

Venezia, 02.10.2014

Dott. Michele Favero

E' autentica

Avv. Alessio Morosin